

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera b), e l'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), e comma 2, lettera b), della *legge 1° marzo 2005, n. 32*;

Vista la *legge 18 aprile 2005, n. 62*, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la *direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003* del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, concernente regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni V, IX e XIV della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'*articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Riassetto normativo dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

1. Finalità.

1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della *legge 1° marzo 2005, n. 32*, sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente Capo, si intende per:

a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;

d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;

e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

3. Superamento tariffe obbligatorie.

1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'esercizio dell'attività di autotrasporto, di cui al titolo terzo della *legge 6 giugno 1974, n. 298*, e successive modificazioni.

2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto è regolata dall'articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme:

a) il titolo terzo della *legge 6 giugno 1974, n. 298*, e successive modificazioni;

b) l'ultimo comma dell'*articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298*;

c) l'*articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450*, e successive modificazioni;

d) gli *articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 maggio 1993, n. 162*;

e) il *decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56*;

f) il *D.M. 18 novembre 1982* del Ministro dei trasporti, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982;

g) il *D.M. 22 dicembre 1982* del Ministro dei trasporti, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1982;

h) il *D.M. 1° agosto 1985* del Ministro dei trasporti, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985.

3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.

4. Contrattazione dei prezzi.

1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.

2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

5. Accordi volontari.

1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.

2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono:

a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili;

b) previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi;

c) previsione dell'obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell'attività di autotrasporto;

d) previsione della responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei termini di cui alla *legge 1° marzo 2005, n. 32, articolo 2, comma 2, lettera b)*, numero 3), nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita;

e) previsione della dichiarazione, da parte dell'impresa di autotrasporto, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, dell'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della

normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;

f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;

g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi;

h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere l'adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all'andamento del costo del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.

4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, mantengono la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

6. Forma dei contratti.

1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ⁽²⁾.

2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada ⁽³⁾.

3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;

b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;

e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;

e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata ⁽⁴⁾.

4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

a) termini temporali per la riconsegna della merce;

b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.

5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta ⁽⁵⁾.

(2) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 1° febbraio 2006.

(4) Lettera aggiunta dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214.

(5) Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 30 giugno 2009.

6-bis. Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia.

1. Nel contratto scritto è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

2. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'*articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.*

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui all'*articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,* e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi ⁽⁶⁾.

7. Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce.

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298,* e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all'*articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298,* si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'*articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,* e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,* e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689,* e successive modificazioni.

3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il

caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'*articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'*articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegata alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme ⁽⁷⁾.

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente, o un suo delegato alla compilazione, riporta sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4 ⁽⁸⁾.

6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

a) articolo 61 (sagoma limite);

b) articolo 62 (massa limite);

c) articolo 142 (limiti di velocità);

d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);

e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli *articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata

commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'*articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni ⁽⁹⁾.

(7) Comma così sostituito dalla lettera *b*) del comma 2 dell'*art. 1-bis, D.L. 6 luglio 2010, n. 103*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(8) Comma così sostituito dalla lettera *b*) del comma 2 dell'*art. 1-bis, D.L. 6 luglio 2010, n. 103*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(9) Comma aggiunto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 51, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

7-bis. Istituzione della scheda di trasporto.

1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato: «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla scheda di trasporto ⁽¹⁰⁾.

4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.

5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente ai sensi del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli *articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni ⁽¹¹⁾.

6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

(10) Comma così sostituito dalla lettera *c*) del comma 2 dell'*art. 1-bis, D.L. 6 luglio 2010, n. 103*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'*art. 1, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 giugno 2009*.

(11) Comma così sostituito dalla lettera *d*) del comma 2 dell'*art. 1-bis, D.L. 6 luglio 2010, n. 103*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(12) Comma prima modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 51, L. 29 luglio 2010, n. 120* e poi così sostituito dalla lettera *d*) del comma 2 dell'*art. 1-bis, D.L. 6 luglio 2010, n. 103*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13) Articolo aggiunto dal comma 3 dell'*art. 1, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214*.

7-ter. *Disposizioni in materia di azione diretta.*

1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore ⁽¹⁴⁾.

(14) Articolo aggiunto dalla lettera *e*) del comma 2 dell'*art. 1-bis, D.L. 6 luglio 2010, n. 103*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e con i limiti di applicabilità previsti dal comma 3 del citato articolo *1-bis*.

8. *Procedura di accertamento della responsabilità.*

1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo *7-bis*.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.

3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.

4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato ⁽¹⁵⁾.

(15) Articolo così sostituito dalla lettera *f*) del comma 2 dell'*art. 1-bis, D.L. 6 luglio 2010, n. 103*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

9. Usi e consuetudini per i contratti non scritti.

1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al comma 1 allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini è effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma 2 ⁽¹⁶⁾.

(16) Vedi, anche, l'art. 83-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

10. Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate.

1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.

La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.».

11. Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto.

1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, è effettuata, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività.

2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti modalità e tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualità, nei limiti di quanto previsto al comma 1 ⁽¹⁷⁾.

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 17 febbraio 2006* e il *D.Dirett. 27 marzo 2008*. Vedi, anche, la *Del. 27 giugno 2006, n. 14/06*.

11-bis. Imballaggi e unità di movimentazione.

1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.
2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
3. L'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate è consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla questura competente per territorio. Il titolare della licenza è tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.
4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale ⁽¹⁸⁾.

(18) Articolo aggiunto dalla lettera g) del comma 2 dell'*art. 1-bis, D.L. 6 luglio 2010, n. 103*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

12. Controllo della regolarità amministrativa di circolazione.

1. Ai fini del controllo della regolarità amministrativa della circolazione, il vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'*articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'*articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni.
3. Ai fini del presente articolo, è fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.
4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarità dell'esercizio dell'attività di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, si attengono nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci ⁽¹⁹⁾.
5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al *regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002* del Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'*articolo 180, commi 7 e*

8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente ⁽²⁰⁾.

(19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.Dirett. 22 febbraio 2006*.

(20) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 1, *D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214*.

Capo II

Attuazione della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri

13. Finalità.

1. Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

14. Qualificazione e formazione.

1. L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

2. Il comma 15 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 143 a € 573.».

15. Campo di applicazione.

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 è rilasciata:

- a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;
- b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano ⁽²¹⁾.

(21) Con *Decr. 3 maggio 2007* (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125) è stato predisposto il modello della carta di qualificazione del conducente.

16. Deroghe.

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 non è richiesta ai conducenti:

- a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

17. Esenzioni.

1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:

a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;

c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le finalità di cui all'articolo 23, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ⁽²²⁾.

(22) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *Decr. 7 marzo 2007*.

18. Qualificazione iniziale.

1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;

b-bis) 21 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale accelerato di cui all'articolo 19, comma 2-bis ⁽²³⁾.

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2;

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis;

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis ⁽²⁴⁾.

2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all'articolo 311 del *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*.

3. I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

(23) Lettera aggiunta dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 38, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.*

(24) Comma così sostituito dal comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214.*

19. Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale.

1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso di formazione ordinario o accelerato e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4 ⁽²⁵⁾.

2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ⁽²⁶⁾.

2-bis. E' altresì consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *b-bis)*, *d)* ed *e)*. Tale corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-bis ⁽²⁷⁾.

3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati ⁽²⁸⁾:

a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera *a)*, del *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis ⁽²⁹⁾.

4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis ⁽³⁰⁾.

5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

(25) Comma così modificato dalla lettera *a)* del comma 2 dell'*art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214.* Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 16 ottobre 2009.*

(27) Comma aggiunto dalla lettera *b)* del comma 2 dell'*art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214* e poi così modificata dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 38, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.* Vedi, anche, il comma 5 dell'*art. 2 del citato D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214.*

(28) Alinea così sostituito dalla lettera *c)* del comma 2 dell'*art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214.*

(29) Lettera così modificata dalla lettera *c)* del comma 2 dell'*art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214.*

(30) Comma così modificato dalla lettera *d)* del comma 2 dell'*art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214.*

20. Formazione periodica.

1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.

2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.

3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.
5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano già seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni.
6. Il comma 7 dell'*articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 143 a € 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
7. All'*articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente»;
 - b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione del conducente».

21. Luogo di svolgimento della formazione.

1. Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti ivi residenti, nonché conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.
2. Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i conducenti di cui al comma 1, nonché i conducenti residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

22. Codice comunitario.

1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri è conforme al modello previsto dall'allegato II.
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida «C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validità della carta.
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida «D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della carta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.
6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:
 - a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida;
 - b) l'attestato di conducente di cui al *regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002* del Parlamento europeo e del Consiglio.

7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida.

7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'*articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'*articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992*, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'*articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992*, che scada di validità ⁽³¹⁾.

(31) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'*art. 51, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

23. Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti.

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'*articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'*articolo 14*, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'*articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*.

2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.

3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'*articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB ⁽³²⁾.

(32) Vedi, anche, il *Decr. 7 febbraio 2007*.

24. Disposizione finanziaria.

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Allegato I

(previsto dall'*articolo 19, commi 2 e 2-bis*) ⁽³³⁾

Requisiti minimi della qualificazione e della formazione

Sezione 1 - Elenco delle materie

Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono verteere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche

necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'*allegato I della decisione 85/368/CEE del 16 luglio 1985* del Consiglio, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.

1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza.

Tutte le patenti di guida.

1.1. *Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.*

Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

1.2. *Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento.*

Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.

1.3. *Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.*

Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.

Patenti di guida C, C+E.

1.4. *Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.*

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.

Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

Patenti di guida D, D+E.

1.5. *Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.*

Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

1.6. *Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.*

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro.

2. Applicazione della normativa.

Tutte le patenti di guida.

2.1. *Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.*

Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze del regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 e del regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 entrambi del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo.

Conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente.

Patenti di guida C, C+E.

2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.

Licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

Patenti di guida D, D+E, E.

2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.

Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica.

Tutte le patenti di guida.

3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.

Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini.

Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.

3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.

Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale.

Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.

3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza.

Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione.

Principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.

Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

Patenti di guida C, C+E.

3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.

L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

Patenti di guida D, D+E.

3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.

L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

Sezione 2 - Formazione ed esami per la qualificazione iniziale obbligatoria di cui all'articolo 19, comma 2⁽³⁴⁾

La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.

Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente può effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte⁽³⁵⁾.

Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale è di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente dovrà sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 2-bis⁽³⁶⁾

Formazione ed esami per la qualificazione iniziale obbligatoria accelerata di cui all'articolo 19, comma 2-bis

Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve essere di 140 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Il conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

Sezione 3 - Obbligo di formazione periodica

Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore. Tale formazione periodica può essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualità⁽³⁷⁾.

Sezione 4 - Autorizzazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica

1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:

a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione degli enti di cui al punto b), è concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terrà conto di quanto previsto alla sezione 5 dell'*allegato I alla direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003* del Parlamento europeo e del Consiglio.

(33) Così modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'*art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214*.

(34) Rubrica così sostituita dalla lettera b) del comma 3 dell'*art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214*.

(35) Capoverso così modificato dalla lettera c) del comma 3 dell'*art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214*.

(36) Sezione aggiunta dalla lettera d) del comma 3 dell'*art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214*.

(37) Periodo aggiunto dalla lettera e) del comma 3 dell'*art. 2, D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214*.

Allegato II
(previsto dall'articolo 22, comma 1)

Requisiti relativi al modello delle comunità europee di carta di qualificazione del conducente

1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate a garantire la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.

2. La carta si compone di due facciate:

La facciata 1 contiene:

a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni;

b) la menzione «Repubblica italiana»;

c) la sigla distintiva dell'Italia: «I», stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;

d) le informazioni specifiche della carta, numerate come segue:

1. cognome del titolare;

2. nome del titolare;

3. data e luogo di nascita del titolare;

4.a) data di rilascio;

b) data di scadenza;

c) designazione dell'autorità che rilascia la carta (può essere stampata sulla facciata 2);

d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);

5. a) numero della patente;

b) numero di serie;

6. fotografia del titolare;

7. firma del titolare;

8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);

9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

e) la dicitura «modello delle Comunità europee» e la dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue della Comunità, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:

tarjeta de cualificacion del conductor;

chaufføruddannelsesbevis;

Fahrerqualifizierungsnachweis;

δελτιο επιμορφωσης οδηγου
driver qualification card;
carte de qualification de conducteur;
carta cailiochta tiomana;
carta di qualificazione del conducente;
kwalificatiekaart bestuurder;
carta de qualificação do motorista;
kuljettajan ammattipätevyyskortti;

yrkeskompetensbevis för förare;

f) colori di riferimento:

- blu: Pantone Reflex blue;

- giallo: Pantone yellow.

La facciata 2 contiene:

a) le categorie o sottocategorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva;

11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa).

Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente;

b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b) e 10].

3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati.

I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Il livello di sicurezza della carta è comparabile a quello della patente di guida.

4. Disposizioni particolari.

Previa consultazione della commissione, gli è possibile aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

FACCIATA 1

	CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE		(STATO MEMBRO)
	1.	2.	
6. FOTOGRAFIA	3.	4a.	4b.
	4c.	(4d.)	
	5a.	5b.	
	7.		
	(8.)		
	9.		

FACCIATA 2

11	9	10.
	C1	
	C	
	D1	
	D	
	C1E	
	CE	
	D1E	
	DE	

1. Nome
 2. Cognome
 3. Data e luogo di nascita
 4a. Data di rilascio
 4b. Data di scadenza amministrativa
 4c. Rilasciata da
 5a. Numero della patente
 5b. Numero di serie
 10. Codice comunitario

D.M. 16 ottobre 2009

Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la *direttiva 2003/59/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il Capo II del *decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286* che ha recepito la *direttiva 2003/59/CE*;

Visto il *decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214* recante «Modifiche ed integrazioni al *decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», che ha, tra l'altro, introdotto i corsi di formazione iniziale accelerata;

Visto il *decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2007, n. 80, supplemento ordinario n. 96, recante «Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente»;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211* concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Considerata l'esigenza di apportare modifiche ad alcune disposizioni del predetto *decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007*, sia al fine di perfezionare la disciplina già posta in materia di programmi, esami, docenti e di registri dei corsi, sia al fine di dettare norme applicative in materia di formazione accelerata;

Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di «Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente» in un unico organico provvedimento;

Decreta:

Art. 1. *Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica*

1. I soggetti di cui all'*art. 19, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, e di formazione periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.

2. Possono altresì svolgere corsi di formazione periodica le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di cui all'*art. 3, comma 2*.

Art. 2. *Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica*

1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di cui agli *articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di cui all'*art. 335, comma 10, lettera a)*, del *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495* ed i centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:

a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro, ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto;

d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:

d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

2. Per svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, i soggetti di cui al comma 1 richiedono il nulla osta alla Direzione generale territoriale competente, utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 1. La Direzione generale territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ed in particolare l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, rilascia all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta all'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature sono comunicate, entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi, alla Direzione generale territoriale competente per l'aggiornamento del nulla osta.

3. Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all'autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell'autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte pratica. L'autoscuola è responsabile ai sensi dell'*art. 14*, comma 2, anche di eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica. Si applicano le disposizioni dell'*art. 9*, commi da 1 a 5.

4. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.

Art. 3. *Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole*

1. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione da richiedersi con le modalità del comma 4, enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:

a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose, membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

c) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).

2. Le aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità possono svolgere corsi di formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone, previa autorizzazione da richiedersi con le modalità del comma 4.

3. L'autorizzazione agli enti di cui al comma 1 può essere rilasciata sia per l'effettuazione di corsi per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di cose, sia per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone. L'autorizzazione per i corsi di formazione iniziale può essere rilasciata per lo svolgimento sia della parte teorica che della parte

pratica del programma, ovvero limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma: in tal caso, si applicano le disposizioni dell'*art. 9*, comma 7.

4. La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Direzione generale per la motorizzazione secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 2 ovvero all'allegato 3, a seconda che trattasi di enti di cui al comma 1 o di aziende di cui al comma 2.

5. L'ente di cui al comma 1 deve dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:

a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro ovvero medico che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto;

d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:

d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

6. L'ente di cui al comma 1 che svolge esclusivamente corsi teorici non ha l'obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida di cui al comma 5, lettera b).

7. L'azienda di cui al comma 2 deve dimostrare di avvalersi delle figure professionali di cui al comma 5, con esclusione dell'istruttore di cui alla lettera b) dello stesso comma, salvo che non svolga interamente il corso di formazione con lezioni registrate su supporto multimediale, ai sensi dell'*art. 14*, comma 4.

Art. 4. Locali ed attrezzature

1. I soggetti di cui agli *articoli 2 e 3*, commi 1 e 2, devono altresì dimostrare di avere la disponibilità:

a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;

b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere costituito almeno da:

a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;

c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;

g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione;

un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;

h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;

m) pannelli con fasce di ingombro.

3. In luogo del materiale didattico di cui al comma 2, l'insegnante può utilizzare supporti audiovisivi o multimediali.

4. I soggetti di cui all'*art. 2* devono disporre dei seguenti veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing:

a) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;

b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore;

c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;

d) un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c), combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri.

5. Gli enti di cui all'*art. 3*, comma 1, devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere a) e b), muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di cose, ovvero devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere c) e d), muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i medesimi enti devono indicare, nella richiesta di cui all'*art. 3*, comma 4, i numeri di targa dei veicoli in disponibilità.

Art. 5. Finalità dei corsi

1. Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica, i docenti hanno cura di trattare i diversi argomenti con particolare riferimento alla tipologia del settore di trasporto per il quale gli allievi chiedono la formazione. I docenti hanno in ogni caso cura di richiamare l'attenzione degli allievi stessi sulla necessità di una guida che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantisca la tutela della vita umana e valorizzi l'attività dell'impresa presso cui operano.

Art. 6. Programma dei corsi di formazione iniziale ordinaria

1. Il programma del corso di formazione iniziale ordinaria ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico, anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C ovvero C+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie D ovvero D+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

2. Il possesso della patente di guida almeno della categoria C è condizione per l'iscrizione ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di cose. Il possesso della patente di guida almeno della categoria D è condizione per l'iscrizione ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di persone.

3. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):

a) la parte comune del programma teorico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, si articola in dieci moduli ed è la seguente:

MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (15 ore);

MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (10 ore);

MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) (10 ore);

MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);

MOD. 5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (20 ore);

MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);

MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (15 ore);

MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base, attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (20 ore);

MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del

mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) (20 ore);

MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);

b) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E, è la seguente:

b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (20 ore);

b.2) licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);

b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto, ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);

c) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone titolari di patente D o D+E, è la seguente:

c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri (docente: insegnante di teoria) (25 ore);

c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (15 ore);

c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore).

4. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):

a) la parte comune del corso pratico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, è la seguente:

- a.1) guida in autostrada (2 ore);
- a.2) guida notturna (2 ore);
- a.3) uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);
- a.4) sostituzione pneumatico (1 ora);
- a.5) montaggio catene da neve (2 ore);
- a.6) uso del cronotachigrafo (1 ora);
- a.7) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore);
- a.8) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (3 ore);

b) la parte speciale del corso pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E, è la seguente:

- b.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (1 ora);
- b.2) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora e 30 minuti);
- b.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
- b.4) uso degli estintori (30 minuti);

c) la parte speciale del corso pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, titolari di patente D o D+E, è la seguente:

- c.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.) (1 ora);
- c.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);
- c.3) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
- c.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
- c.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1 ora).

5. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 4, punti a.1), a.2), a.7), a.8), b.2), b.3), c.3), c.4) e c.5), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.

6. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 4, punti a.7), a.8), b.3) e c.4), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'*art. 2, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214*.

7. In alternativa a quanto previsto dal comma 6, otto ore di guida, tra quelle di cui al comma 4, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. A tal fine, l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.

8. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti di cui al comma 3, lettere b) e c). Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'*art. 9, comma 6*, l'allievo assente per un numero di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei recupera, entro due mesi dalla fine del corso di formazione ordinaria, le ore di frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle venti ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze: eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di frequenza.

9. Le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso. Si applicano le disposizioni di cui all'*art. 9, commi da 1 a 5*.

Art. 7. Programma dei corsi di formazione iniziale accelerata

1. Il programma del corso di formazione iniziale accelerata ha durata di 140 ore, suddivise in 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico, anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle categorie C ovvero C+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero alla guida di un veicolo per condurre il quale è necessaria la patente delle categorie D ovvero D+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Si applicano le disposizioni dell'*art. 6*, comma 2.

2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):

a) la parte comune del programma teorico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, si articola in dieci moduli ed è la seguente:

MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (8 ore);

MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (5 ore);

MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) (5 ore);

MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);

MOD. 5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: medico) (10 ore);

MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);

MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale (docente: medico) (7 ore);

MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico) (10 ore);

MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico) (10 ore);

MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);

b) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E, è la seguente:

b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (10 ore);

b.2) licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);

b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto, ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);

c) la parte speciale del programma teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, titolari di patente D o D+E, è la seguente:

c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri (docente: insegnante di teoria) (12 ore);

c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (8 ore);

c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore).

3. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):

a) la parte comune del programma pratico, per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, è la seguente:

a.1) guida in autostrada (1 ora);

a.2) guida notturna (1 ora);

a.3) sostituzione pneumatico (30 minuti);

- a.4) montaggio catene da neve (30 minuti);
 - a.5) uso del cronotachigrafo (30 minuti);
 - a.6) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore);
 - a.7) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (2 ore);
- b) la parte speciale del programma pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone titolari di patente C o C+E, è la seguente:
- b.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora e 30 minuti);
 - b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora);
- c) la parte speciale del programma pratico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone titolari di patente D o D+E, è la seguente:
- c.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
 - c.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora e 30 minuti);
 - c.3) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30 minuti).
4. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 3, punti a.1), a.2), a.6), a.7), b.1), b.2), c.1), c.2) e c.3), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.
5. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 3, punti a.6) ed a.7), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'*art. 2, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214*.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, quattro ore di guida, tra quelle di cui al comma 3, possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. Si applicano le disposizioni di cui all'*art. 6, comma 7, ultimo periodo*.
7. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, quattordici ore di assenza, di cui non più di cinque ore relativamente agli argomenti di cui al comma 2, lettere b) e c). Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'*art. 9, comma 6*, l'allievo assente per un numero di ore superiore a quattordici ed inferiore a ventotto recupera, entro un mese dalla fine del corso di formazione accelerata, le ore di frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a ventotto ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle dieci ore di lezione del corso pratico non sono consentite assenze: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso accelerato, per conseguire l'attestato di frequenza.
8. Le lezioni di recupero, sia relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del corso. Si applicano le disposizioni di cui all'*art. 9, commi da 1 a 5*.

Art. 8. Programmi dei corsi di formazione iniziale di integrazione e per titolari di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore

1. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono estenderla anche al trasporto di persone, frequentano il programma del corso teorico di cui all'*art. 6, comma 3, lettera c)*, ed il programma del corso pratico di cui all'*art. 6, comma 4, lettera c)* se seguono un corso di formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'*art. 7, comma 2, lettera c)*, ed il programma del corso pratico di cui all'*art. 7, comma 3, lettera c)*, se seguono un corso di formazione accelerata.
2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono estenderla anche al trasporto di cose, frequentano il programma del corso teorico di cui all'*art. 6, comma 3, lettera b)*, ed il programma del corso pratico di cui all'*art. 6, comma 4, lettera b)*, se

seguono un corso di formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'*art. 7*, comma 2, lettera b), ed il programma del corso pratico di cui all'*art. 7*, comma 3, lettera b), se seguono un corso di formazione accelerata.

3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al massimo, dieci ore di assenza nei corsi di formazione ordinaria, ovvero cinque ore nei corsi di formazione accelerata. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'*art. 9*, comma 6, l'allievo assente per un numero di ore superiore a dieci ed inferiore a venti nel corso di formazione ordinaria, ovvero superiore a cinque ed inferiore a dieci nel corso di formazione accelerato, recupera entro un mese dalla fine del corso, sia di formazione ordinaria che accelerata, le ore di frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che è stato assente per un numero di ore superiore ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze: eventuali assenze devono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di formazione, per conseguire l'attestato di frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'*art. 9*, commi da 1 a 5.

4. I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso della professione di autotrasportatore che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore frequentano il programma del corso teorico di cui all'*art. 6*, comma 3, lettera a), ed il relativo programma del corso pratico, se seguono un corso di formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'*art. 7*, comma 2, lettera a), ed il relativo programma del corso pratico, se seguono un corso di formazione accelerata. Per la disciplina delle assenze si applicano le disposizioni di cui all'*art. 6*, comma 8, con riferimento al corso ordinario e dell'*art. 7*, comma 7, con riferimento al corso di formazione accelerato.

5. I titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto persone nonché di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, ovvero i titolari di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto cose nonché di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, frequentano esclusivamente il programma del corso pratico relativo al tipo di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, che intendono conseguire. Si applicano le disposizioni del comma 3, quarto e quinto periodo.

6. Alla disciplina del programma di corso pratico di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'*art. 6*, commi 5, 6 e 7, se trattasi di corso di formazione iniziale ordinaria, ovvero di cui all'*art. 7*, commi 4, 5 e 6, se trattasi di formazione iniziale accelerata.

Art. 9. Svolgimento dei corsi di formazione iniziale

1. I soggetti di cui agli *articoli 2 e 3*, comma 1, comunicano alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio Motorizzazione civile competenti, entro i tre giorni lavorativi precedenti l'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico e pratico, ivi comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi dell'*art. 6*, comma 7, ed *art. 7*, comma 6, nonché il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente.

2. Le lezioni teoriche dei corsi di formazione iniziale sono svolte presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli *articoli 2 e 3*, comma 1. Le esercitazioni sono svolte nei luoghi indicati nella comunicazione di cui al comma 1. Le lezioni giornaliere, sia del programma di corso teorico che di corso pratico, hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore ad otto. Le lezioni del programma del corso teorico si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Le lezioni del programma del corso

pratico si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

3. Non è consentito frequentare due o più corsi contemporaneamente. Ogni corso può essere frequentato, al massimo, da venticinque partecipanti.

4. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione iniziale sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 4. L'allievo che l'autoscuola conferisce al centro di istruzione automobilistica, ai sensi dell'*art. 2*, comma 3, è iscritto nel registro del centro stesso. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.

5. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 5, distinto in una sezione dedicata alle lezioni relative alla parte del programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni relative rispettivamente alla parte di programma specifico per la formazione per il trasporto di cose o di persone, sia teorico che pratico. Sul registro di frequenza l'allievo appone la firma in entrata ed in uscita di ogni singola lezione sia teorica che pratica; è inoltre annotata dal responsabile del corso la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. L'assenza di un partecipante è annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni.

6. Al termine del corso l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica, l'ente di cui all'*art. 3*, comma 1, rilasciano all'allievo, previa apposizione di un visto da parte dell'Ufficio Motorizzazione civile competente, un attestato di frequenza conforme al modello previsto all'allegato 6, attestante il tipo di corso frequentato e la parte di corso svolto. L'attestato indica la data di termine del corso ed ha validità di dodici mesi dalla stessa.

7. Qualora l'autorizzazione agli enti di cui all'*art. 3*, comma 1, sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma di formazione, la comunicazione di cui al comma 1, effettuata dall'ente medesimo, reca altresì l'indicazione dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso programma. Il responsabile del corso è individuato presso l'ente. Le lezioni teoriche sono svolte presso la sede autorizzata dell'ente, quelle pratiche presso la sede autorizzata dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, fatto salvo quanto previsto dall'*art. 6*, comma 7, se trattasi di formazione ordinaria, ovvero dall'*art. 7*, comma 6, se trattasi di formazione accelerata. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, riferite al corso nel suo complesso. Presso la sede dell'ente sono tenuti i registri di iscrizione e di frequenza delle lezioni, sia teoriche che pratiche. L'ente rilascia l'attestato di frequenza di cui al comma 6. Nel caso siano riscontrate irregolarità nel corso ai sensi dell'*art. 14*, comma 1, ne risponde singolarmente l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica ovvero l'ente, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3 dello stesso *art. 14*, a seconda che le irregolarità siano relative all'espletamento del corso pratico ovvero di quello teorico.

Art. 10. *Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo*

1. I conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che prestano la propria attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di qualificazione iniziale previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 11. ³ *Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente*

1. L'esame di cui all'*art. 19*, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in due prove svolte tramite questionario. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. La prima prova attiene agli argomenti di cui all'*art. 6*, comma 3, lettera a). Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei. La seconda

prova attiene agli argomenti di cui all'*art. 6*, comma 3, lettere b) o c), secondo il tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

2. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che ha frequentato un corso ai sensi dell'*art. 8*, comma 1, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'*art. 6*, comma 3, lettera c), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

3. Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso ai sensi dell'*art. 8*, comma 2, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'*art. 6*, comma 3, lettera b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

4. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi dell'*art. 8*, comma 4, sostiene l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'*art. 6*, comma 3, lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

5. Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi dell'*art. 8*, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato il programma del corso pratico, per mera esibizione all'Ufficio della motorizzazione civile dell'attestato di frequenza del corso stesso.

6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli Uffici della motorizzazione civile, da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti alla terza area ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.

7. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata entro il termine di validità dell'attestato di frequenza, di cui all'*art. 9*, comma 6.

9. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4, al candidato è rilasciata la carta di qualificazione del conducente, relativa alla prova sostenuta, sulla quale è indicato il tipo di formazione iniziale frequentato.

10. Nel caso di esito negativo degli esami di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non può sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quello precedente.

11. Ai fini dell'ammissione all'esame, il candidato cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea esibisce, al momento dell'esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la relativa ricevuta della richiesta di rinnovo.

Art. 12. *Questionari d'esame*

1. I quesiti delle prove d'esame di cui all'*art. 11* sono contenuti in un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sono combinati secondo un metodo di casualità.

2. La Direzione generale per la motorizzazione può, altresì, predisporre procedure informatizzate d'esame, fermi restando i criteri stabiliti all'*art. 11*, commi da 1 a 4.

Art. 13. *Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica*

1. Il programma del corso di formazione periodica consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una parte speciale dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c):

a) la parte comune del programma, per titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, è la seguente:

a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria);

a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente (docente: insegnante di teoria);

a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro);

b) la parte speciale del programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, è la seguente:

b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

c) la parte speciale di programma, per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, è la seguente:

c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto).

2. La carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri è rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore, relativo alle parti di programma di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Le lezioni del programma del corso di cui comma 1, lettera a.1), possono essere svolte anche con simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'*art. 2, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214*.

4. Una o più lezioni del docente possono essere sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale, il cui contenuto di conformità ai programmi è attestato dal responsabile del corso. Durante il corso svolto con il sistema multimediale è sempre presente il responsabile del corso. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.

5. I soggetti di cui agli *articoli 2 e 3*, commi 1 e 2, comunicano alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio motorizzazione civile competenti, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente.

6. I corsi di formazione periodica sono svolti presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli *articoli 2 e 3*, commi 1 e 2. Le lezioni giornaliere hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore a sette ore. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

7. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 7. Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.

8. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 8, distinto in una sezione dedicata alle lezioni afferenti alla parte di programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori sezioni afferenti rispettivamente alla parte di programma specifica per la formazione per il trasporto di cose o di persone. Sul registro di frequenza l'allievo appone la firma in entrata ed in uscita di ogni singola lezione; è inoltre annotata dal responsabile del corso la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. L'assenza di un partecipante è annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni.

9. Al corso di formazione periodica sono consentite, al massimo, tre ore di assenza. L'allievo assente per un numero di ore superiore, ripete l'intero corso ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza del corso di formazione periodica, conforme all'allegato 9.

10. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da dodici mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente: in tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità. La carta di qualificazione del conducente scaduta da non oltre due anni è rinnovata con la mera frequenza di un corso di formazione periodica: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose. La validità della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle prove di esame di cui all'*art. 11*, comma 1: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d'esame, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose.

Art. 14. *Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione a svolgere corsi di formazione iniziale e periodica*

1. Gli Uffici della motorizzazione civile e gli organi di polizia, su richiesta di questi, effettuano visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, nonché la regolarità dei corsi. In occasione delle visite ispettive è redatto un verbale in cui, se del caso, sono evidenziate le irregolarità riscontrate nei corsi svolti. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica, dell'ente di cui all'*art. 3*, comma 1, o dell'azienda di cui all'*art. 3*, comma 2, al quale è assegnato un termine di sette giorni per eventuali controdeduzioni.

2. Qualora siano riscontrate irregolarità nei corsi svolti dai soggetti di cui all'*art. 2*, l'Ufficio della motorizzazione civile invia il verbale, documentata relazione e le eventuali controdeduzioni, alla competente Direzione generale territoriale che, valutati i documenti, se del caso emana provvedimento di sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre mesi.

3. Qualora siano riscontrate irregolarità nei corsi svolti dai soggetti di cui all'*art. 3*, l'Ufficio della motorizzazione civile invia il verbale, documentata relazione e le eventuali controdeduzioni, alla Direzione generale per la motorizzazione che, valutati i documenti, se del caso emana provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a tre mesi.

4. Qualora all'esito delle visite ispettive di cui al comma 1 sia stata accertata la responsabilità dell'allievo, l'Ufficio della motorizzazione civile ne dispone la cancellazione dal registro di iscrizione.

5. Qualora, nel corso delle visite ispettive di cui al comma 1, sia stata accertata la mancanza di uno o più requisiti necessari per ottenere il nulla osta nel caso dei soggetti di cui all'*art. 2*, ovvero l'autorizzazione, nel caso dei soggetti di cui all'*art. 3*, l'Ufficio della motorizzazione civile invia il verbale e documentata relazione rispettivamente alla Direzione generale territoriale ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, nell'ambito delle proprie competenze, emanano atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarità accertate entro il termine di sette giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida, la Direzione generale territoriale ovvero la Direzione generale per la motorizzazione emanano provvedimento di sospensione, rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione, per un periodo da un mese a tre mesi, e comunque fino a che sia stata dimostrata la eliminazione delle irregolarità.

6. Qualora i soggetti di cui agli *articoli 2 e 3* siano incorsi due volte nell'arco di tre anni nelle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5, la Direzione generale territoriale o la Direzione generale per la motorizzazione emettono provvedimento di revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.

Art. 15. *Disposizioni transitorie*

1. Fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame, di cui all'*art. 11*, l'esame si svolge con il metodo orale. L'esame orale è svolto congiuntamente da due funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti all'area C ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere all'area tecnica.

2. I soggetti di cui all'*art. 2* che dispongono di veicoli utilizzabili fino al 30 settembre 2013 per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C, C+E, D, D+E ai sensi del decreto 30 settembre 2003, n. 40T, come integrato dal *decreto 29 settembre 2008* del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono disporre degli stessi, fino alla medesima data del 30 settembre 2013, anche per i corsi di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il *decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007*, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Ministero dei Trasporti del 20 marzo 2008.

Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente»

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per i trasporti terrestri
e il trasporto intermodale

Vista la *direttiva 2003/59/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto in particolare l'art. 4 della direttiva 2003/59/CE che prevede l'esenzione dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti titolari di patente di guida della categoria D1, D1E, D e DE rilasciata al più tardi entro due anni dalla data limite del recepimento della direttiva stessa e, cioè, entro il 9 settembre 2008, e di patente di guida della categoria C1, C1E, C e CE rilasciata al più tardi entro tre anni dalla data limite del recepimento della direttiva stessa e, cioè, il 9 settembre 2009;

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;

Visto l'*art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286* che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalità per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;

Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 7 febbraio 2007, recante disciplina in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente», ed in specie l'art. 2 che stabilisce i termini per il rilascio della carta di qualificazione del conducente in esenzione dall'obbligo della frequenza del corso di formazione iniziale e del conseguente esame prevedendo che sono esonerati da detti obblighi i conducenti residenti in Italia e titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD o di patente di guida delle categorie C, CE, D e DE rilasciati entro il 4 aprile 2007;

Vista la nota prot. EGP/AC/mcl/D(2008)404868 del 26 febbraio 2008 della Direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione europea che rileva come l'imposizione di una data antecedente alla data limite stabilita dall'art. 4 della direttiva 2003/59/CE potrebbe determinare un trattamento di sfavore dei conducenti italiani rispetto ai conducenti degli altri Stati membri «che hanno imposto una data coincidente alla data limite o comunque posteriore rispetto a quella italiana. Infatti, i conducenti di tali Stati membri avranno a disposizione un periodo più lungo per ottenere il diritto di beneficiare dell'esenzione di qualificazione iniziale»;

Decreta:

[Articolo unico]

1. L'art. 2, comma 1, del decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 recante «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» è sostituito dal seguente:

«La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'*art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, a conducenti residenti:

a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente delle categorie C, CE;

c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;

d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da

un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE;».

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Ministero dell'interno

Circ. 14 aprile 2008, n. 300/A/1/24527/108/13/7.

Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Direttiva n. 2003/59/CE. Decurtazione di punti in caso di violazione di norme di comportamento del Codice della Strada.

Alle Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai Compartimenti della Polizia stradale
Alle zone Polizia di frontiera
Loro sedi
Ai Compartimenti della Polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c. Alle Prefetture
Uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai Commissariati del Governo per le Province autonome
Trento-Bolzano
Alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta
Al Ministero dei trasporti
Dipartimento dei Trasporti terrestri
Roma
Al Ministero della giustizia
Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria
Roma
Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
Roma
Al Comando generale della Guardia di Finanza
Roma
Al Centro addestramento della Polizia di Stato
Cesena

Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria 2003/59/CE del 15 luglio 2003 ha previsto che per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale che richiedono la patente C, C + E, D e D + E, occorre che il conducente sia titolare anche di una carta di qualificazione che attesti la sua particolare formazione professionale.

La Direttiva 2003/59/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il *D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286* che ha, inoltre, previsto un regime speciale per la decurtazione dei punti a seguito di violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada commesse alla guida di veicoli impiegati nelle predette operazioni di autotrasporto. L'entrata in vigore delle disposizioni del richiamato *D.Lgs. n. 286 del 2005* era stata, tuttavia, subordinata all'emanazione di alcuni decreti attuativi contenenti le procedure per il rilascio, il rinnovo e le modalità di decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione del conducente.

Tali disposizioni attuative sono state emanate con il Decreto del Ministro dei trasporti *D.M. 7 febbraio 2007* (S.O.G.U. n. 80 del 5 aprile 2007), recante l'indicazione degli Enti per la formazione dei conducenti professionali, il programma del corso e le procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e con i Decreti Dirigenziali del Ministero dei trasporti *Decr. 7 febbraio 2007*, [n. 371 e 372] (S.O.G.U. n. 80 del 5 aprile 2007) riguardanti le modalità di rilascio della carta di qualificazione del conducente e la decurtazione dei punti dalla carta di qualificazione.

La completa operatività delle disposizioni attuative sopraindicate, a partire dal 5 aprile 2008, rende necessario fornire le seguenti indicazioni.

1. La carta di qualificazione del conducente

La Carta di qualificazione del conducente, di seguito denominato CQXC, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida e che è necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.

La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto: per i veicoli adibiti al trasporto di cose e per quelli per il trasporto di persone. La CQC per trasporto persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe le tipologie di trasporto indicate.

Nulla è, invece, innovato per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente per i quali continua ad essere richiesto il possesso del Certificato Abilitazione Professionale (di seguito indicato come CAP) di tipo KB. Per tali veicoli, infatti, la CQC non è necessaria. Anzi, diversamente da quanto previsto per il CAP tipo KD, la CQC per trasporto persone non abilita anche alla conduzione dei veicoli per cui occorre il predetto CAP tipo KB.

La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Diversamente da quanto previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze.

La revoca o la sospensione della patente di guida comporta l'inefficacia anche della CQC.

1.1 Veicoli per cui non occorre la CQC

Secondo le indicazioni dell'*art. 16 del D.Lgs. n. 286 del 2005*, non ricorre l'obbligo del possesso della CQC per la conduzione dei veicoli di seguito indicati:

- a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 Km/h;
- b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
- g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni di cui alle precedenti lettere f) e g) si chiarisce che le stesse si riferiscono ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio. È necessario tuttavia, precisare che, come sostenuto dal Ministero dei Trasporti con la nota n. 77898/8.3 del 10 agosto 2007 (All. 1), per questi veicoli l'obbligo del possesso della carta di qualificazione non ricorre solo se il conducente non sta svolgendo un'attività professionale. È stato pertanto chiarito che, quando i predetti veicoli sono utilizzati per attività imprenditoriali dell'impresa che ne è proprietaria da parte di soggetti dipendenti da quell'impresa ed assunti con qualifica specifica e mansioni di autista, il conducente deve essere comunque munito di CQC. In tali casi, infatti, sostiene il predetto Dicastero, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.

Seconda la predetta nota del Ministero dei Trasporti, non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.

1.2 Entrata in vigore delle norme sulla CQC e regime transitorio

L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre:

- dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone;
- dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.

Il nuovo documento sostituirà gradualmente i Certificati di abilitazione professionale richiesti dall'art. 116 CDS per la conduzione di alcuni dei veicoli sopraindicati. Di conseguenza, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati a decorrere dalle date sopraindicate e dalle date stesse non saranno più titolo idoneo per la guida dei veicoli sopraindicati, salvo quanto precisato poco più avanti.

Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e che intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale indicate nei paragrafi precedenti devono, perciò, necessariamente munirsi della CQC che, in alcuni casi e fino alla data del 4.4.2010, può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.

Anche dopo le predette scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e che intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale indicate nei paragrafi precedenti devono, perciò, necessariamente munirsi della CQC che, in alcuni casi e fino alla data del 4.4.2010, può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.

2. Regime sanzionatorio relativo alla CQC

Il *D.Lgs. n. 286 del 2005* ha previsto che le sanzioni previste del Codice della Strada per la mancanza del CAP o per la circolazione con patente scaduta di validità trovino applicazione, rispettivamente, anche nei casi di mancanza della CQC ovvero di CQC scaduta di validità.

2.1 Sanzioni per mancanza della CQC

Il conducente che guida un veicolo impegnato in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesto il possesso della CQC senza averla mai conseguita, è sottoposto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 116, comma 15 C.d.S.

La stessa sanzione si applica anche a chi, pur avendo la CQC, guida un veicolo diverso da quello per il quale la carta lo abilita e ciò, ad esempio, nel caso in cui un conducente munito di CQC per il trasporto cose conduca un veicolo per cui è richiesta la CQC per il trasporto di persone ovvero nel caso in cui un conducente munito di CQC guida un taxi o un'autovettura per noleggio con conducente senza essere munito di CAP tipo KB.

La sanzione non è applicabile nel caso in cui il conducente abbia già superato gli esami di qualificazione e sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla consegna della CQC entro i 10 giorni successivi dalla data del superamento dell'esame.

2.2 Sanzioni per CQC scaduta di validità

La guida con una CQC scaduta di validità è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 126 C.d.S. In questo caso la CQC deve essere ritirata e trasmessa alla Prefettura-UTG competente per territorio che provvederà a restituirla solo dopo la verifica dell'avvenuta conferma di validità.

2.3 Mancato possesso della CQC durante la guida

A decorrere dalle date sopraindicate, il conducente deve sempre avere con sé la CQC [1] che, insieme alla patente a cui si associa, deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo. In caso di impossibilità momentanea ad esibire la CQC si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 180 comma 7 C.d.s.

Fino alle sopraindicate date di entrata in vigore della nuova disciplina, i conducenti che hanno già ottenuto la CQC, possono esibirla in luogo del CAP richiesto per la conduzione del veicolo professionale. Anche prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di avere il documento, infatti, per chi ne è già possessore, la CQC sostituisce, a tutti gli effetti, i certificati di abilitazione tipo KC e KD richiesti dall'art. 116 C.d.S. (salvo che per la guida dei taxi e degli altri veicoli per cui è richiesto il CAP tipo KB).

[1] Ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata da un Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti nel caso in cui non sia possibile provvedere alla consegna della CQC entro i successivi 10 giorni dalla data del superamento dell'esame.

3. Decurtazione di punti dalla CQC

Secondo l'art. 23 del D.Lgs. n. 286 del 2005 quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione o il CAP tipo KB, la decurtazione di punti si applica su questi documenti. La previsione normativa sopraindicata entra in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 5 aprile 2008.

Presupposto per l'applicazione della disciplina in parola è che gli illeciti siano commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la titolarità di una CQC ovvero del CAP tipo KB e nell'esercizio di un'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose.

Quando, invece, il titolare di una CQC ovvero di un CAP tipo KB commette la violazione alla guida di un veicolo diverso da quelli per cui è richiesto il possesso di questo documento ovvero, quando il veicolo sia utilizzato per la finalità private e non commerciali, la decurtazione di punti interessa la patente di guida e non la CQC.

Nella fase transitoria di cui al punto 1.2, la decurtazione di punti di cui trattasi può interessare solo chi è già in possesso di CQC e non si estende a chi conduce un veicolo professionale con il CAP tipo KC o tipo KD. Nei confronti delle persone che guidano uno dei veicoli per cui è richiesto il possesso della CQC ma che non ne sono in possesso, perciò, la decurtazione di punti si applica sulla patente di guida posseduta.

In tale periodo, peraltro, la possibilità di applicare la decurtazione sulla CQC è limitata ai casi in cui sia lo stesso conducente ad esibirla, al momento del controllo. Infatti, fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni, come indicato al punto 1.2, non è possibile richiedere l'esibizione della carta non essendo ancora vigente l'obbligo di possederla.

Per le violazioni commesse alla guida di taxi o di autovetture edibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il CAP tipo KB, tuttavia, la decurtazione di punti può essere applicata anche se il conducente è possessore di CAP tipo KD visto che, ai sensi dell'art. 116 C.d.S. e dell'art. 310, comma 2 Reg. Es. C.d.S, questo documento comprende anche il CAP tipo KB e che l'attuale normativa non prevede l'obbligo per i predetti conducenti di chiedere la conversione del CAP tipo KD in CAP tipo KB, fino alla data della scadenza del CAP medesimo.

3.1 Indicazioni sul verbale di contestazione

Per tutte le violazioni indicate al punto precedente che sono commesse dal 5 aprile 2008 e per quali è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC o sul CAP tipo KB (ovvero anche sul CAP tipo KD per i taxi e le autovetture da noleggio non conducente), il verbale di contestazione redatto ai sensi dell'art. 2000 C.d.S. deve contenere l'indicazione del numero di CQC [2] o del CAP posseduto dal conducente.

Tale indicazione, nel verbale modello 352 in uso a Codesti Uffici, deve essere riportata nello spazio riservato al numero della patente di guida posseduta dal conducente (punto 1 - dati del trasgressore). Nella casella relativa alla categoria di patente deve esser indicato se trattasi di CQC o di CAP, indicandone, in quest'ultimo caso, il tipo.

La categoria ed il numero della patente di guida, peraltro, devono essere comunque annotati nel verbale, riportandoli in calce alla descrizione della violazione.

[2] Il numero della CQC è composto dalla sigla della provincia, la lettera Q, 6 numeri e un carattere di controllo (cin).

3.2 Raddoppio dei punti per neopatentati

Quando la decurtazione di punti interessa la CQC o il CAP, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis che prevedono il raddoppio della misura dei punti decurtati per i neopatentati, si deve aver riferimento alla patente di guida e non alla CQC o al CAP posseduto.

Perciò, ai fini sopraindicati, il raddoppio del punteggio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni a nulla rilevando la data di conseguimento della CQC o del CAP.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

Il Direttore centrale
Rosini

Ministero dell'interno

Circ. 10 agosto 2007, n. 77898/8.3

Obbligo del possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente.

Ai Direttori dei S.I.I.T. - Trasporti
Loro sedi
Agli Uffici della Motorizzazione civile
Loro sedi
Al Direttore del S.I.I.T. per Lazio, Abruzzo e Sardegna
Roma
Alla Regione Siciliana
Assessorato al turismo, comunicazione e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
Al Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
All'Ufficio di coordinamento
Roma
Al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
Roma
Al Comando generale della Guardia di Finanza
Roma
e, p.c. All'Unasca
Piazza Marconi, 25
Roma
Alla Confedertai
Via Laurentina, 569
Roma
All'A.G.C.I.
All'A.N.C.S.T.
All'A.N.I.T.A.
Alla Confartigianato
Alla Confcooperative
Alla F.A.I.
Alla Federcorrieri
Alla F.I.A.P. (L)
Alla F.I.A.P. (M)
Alla F.I.T.A.
Alla S.N.A. Casa
All'U.N.C.I.
All'Unitai

Con *circolare n. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007* la scrivente Direzione generale ha fornito indicazioni in ordine all'applicazione delle norme in materia di formazione dei conducenti professionali.

A seguito di ulteriori approfondimenti con i rappresentanti dei S.I.I.T. e con gli operatori del settore, si rende necessario fornire nuovi chiarimenti in materia di obbligo del possesso della C.Q.C., nonché di rilascio della stessa. Le disposizioni contenute nella presente circolare abrogano le disposizioni in contrasto previste dalla *circolare n. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007*.

1. Conducenti esentati dall'obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente.

Ai sensi dell'*art. 16 del D.Lgs. n. 286 del 2005*, la C.Q.C. non è richiesta ai conducenti:

- a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

- b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
- g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g) riferentesi ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.

Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall'obbligo del possesso della C.Q.C. i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.

2. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione.

L'art. 17 del D.Lgs. n. 286 del 2005 individua i conducenti che possono ottenere la C.Q.C. per documentazione, in esenzione, dunque, dall'obbligo di frequentare corsi di formazione iniziale e di sostenere l'esame.

Con circolare n. 761/M350/MOT3 del 3 febbraio 2006 la scrivente Amministrazione aveva già chiarito che sono «fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione nelle condizioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 286 del 2005».

L'art. 2 del Decr. 7 febbraio 2007 concernente il rilascio della C.Q.C. ha stabilito che possono ottenere il rilascio della carta per "documentazione" i conducenti:

- a) residenti in Italia, titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD rilasciano antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
- b) residenti in Italia, titolari della patente di guida della categoria C ovvero C + E rilasciata antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
- c) residenti in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, della patente di guida delle categorie C, C + E, D e D + E e relative sottocategorie;
- d) residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida, anche se rilasciata all'estero, equivalente alle categorie C, C + E, D e D + E e relative sottocategorie, alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Si sottolinea che sarà possibile rilasciare per documentazione la C.Q.C. esclusivamente a conducenti titolari di patente di guida della categoria C o del CAP KD rilasciati entro il 4 aprile 2007.

Possono, invece, richiedere il rilascio della C.Q.C. i titolari di patente della categoria C o di CAP KD rilasciati successivamente al 4 aprile, per duplicato di patente o di CAP rilasciate antecedentemente a tale data.

Il citato art. 2 stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della C.Q.C. in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi esami:

- a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal 5 aprile 2007;
- b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5 luglio 2007;

c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dal 5 ottobre 2007;

d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5 gennaio 2008.

La "calendarizzazione" è stata prevista per programmare l'afflusso degli utenti presso gli Uffici della Motorizzazione civile.

La richiesta di rilascio della C.Q.C. "per documentazione" deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della *legge 1 dicembre 1986, n. 870*;

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze *D.M. 20 agosto 1992* (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla C.Q.C.);

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;

- fotocopia della patente di guida.

Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l'istanza di rilascio può essere presentata all'Ufficio Motorizzazione civile dall'interessato, da una persona munita di delega, da un'autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

I conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto, devono produrre altresì l'attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, redatta secondo il modello allegato alla presente circolare. Su tale dichiarazione gli Uffici effettueranno accertamenti a campione per verificarne la veridicità.

Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio della C.Q.C. rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del *decreto 7 febbraio 2007* e, cioè, dal 5 aprile 2010, non sarà in alcun modo possibile ottenere la C.Q.C. per documentazione (art. 2, comma 3, del D.M. citato).

Al momento del rilascio della C.Q.C. per trasporto di persone deve essere ritirato il CAP di tipo KD.

Al momento del rilascio della C.Q.C. per trasporto di merci, deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il CAP di tipo KC.

Il conducente titolare di patente comprendente le categorie C e D e del certificato di abilitazione professionale di tipo KD che ha richiesto la C.Q.C. "per documentazione" solo per il trasporto di cose, potrà, successivamente, richiedere anche il rilascio della carta di qualificazione per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso e sostenere l'esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata all'Ufficio entro il 5 aprile 2010. Il tal caso, il rilascio della nuova C.Q.C., contenente entrambe le abilitazioni, è subordinata al ritiro della precedente C.Q.C.

Nel caso in cui, a corredo di una richiesta di rilascio di C.Q.C. venga esibita una patente di guida le cui categorie non corrispondono alle categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE, l'Ufficio dovrà richiedere al Consolato o all'Ambasciata dello Stato che ha emanato la patente una traduzione della stessa per verificare la corrispondenza con una delle categorie C, CE, D e DE o relative sottocategorie. Nel caso dalla traduzione non sia possibile accertare con precisione l'esatta corrispondenza della categoria, dovrà essere posto specifico quesito alla Divisione 6 di questa Direzione generale.

Ai fini del computo del quinquennio di validità delle C.Q.C. rilasciate in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le C.Q.C. che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una C.Q.C. per il trasporto di persone rilasciata "per documentazione" il 1° ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una C.Q.C. per il trasporto di cose rilasciata "per documentazione" il 1° ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).

Poiché il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche, ai sensi dell'art. 310, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (*D.P.R. n. 495 del 1992*), anche per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l'istanza per il rilascio della C.Q.C. per "documentazione", presentare anche istanza per il rilascio del certificato KB. All'uopo, il conducente, oltre alla documentazione sopra elencata prevista per il rilascio della C.Q.C., dovrà presentare, sul modello TT746C, contestuale domanda di rilascio della C.Q.C. e del CAP KB cui sono allegate:

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del *D.M. 20 agosto 1992* del Ministro delle finanze relative a:

a) assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda;

b) assolvimento di due imposte di bollo relative alla C.Q.C. e al CAP KB;

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, di due tariffe di cui al punto 2 della tabella 3 della *legge 1 dicembre 1986, n. 870*, relative a:

a) rilascio C.Q.C.;

b) rilascio CAP di tipo KB;

- fotocopia della patente di guida.

È comunque consentito, al titolare di CAP di tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto certificato, senza obbligo di richiedere la C.Q.C. ed il CAP di tipo KB, a condizione che non richieda la C.Q.C. (in tal caso infatti, il rilascio della C.Q.C. è subordinato al ritiro del CAP di tipo KD). In ogni caso, alla scadenza della validità del CAP di tipo KD i conducenti che svolgono attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, devono sostituire il CAP di tipo KD con il CAP di tipo KB. La data di scadenza di validità del CAP KB rilasciato in sostituzione del CAP di tipo KD sarà la stessa della patente della categoria D posseduta dal richiedente.

3. Duplicato della carta di qualificazione del conducente.

Il duplicato della C.Q.C. può essere rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio, con le modalità indicate al paragrafo 5, anche:

a) per deterioramento;

b) per smarrimento, furto o distruzione.

Si fa presente che è possibile duplicare C.Q.C. rilasciate da altri Stati comunitari ovvero da Stati facenti parte dello Spazio economico europeo. A tal proposito, poiché la direttiva 2003/59/CE prevede che la formazione iniziale o periodica possa essere attestata anche con il codice comunitario "95" apposto sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria posseduta dal conducente, sarà possibile rilasciare la C.Q.C. ai conducenti comunitari che richiedono il duplicato della patente di guida sulla quale è inserito il suddetto codice.

I conducenti titolari della C.Q.C. che richiedono, a qualsiasi titolo, il duplicato della patente di guida, ovvero ne estendano la validità anche ad altre categorie (ad esempio da C a CE) hanno l'obbligo, al momento del rilascio della nuova patente di guida, di richiedere anche il duplicato della C.Q.C. (presentando la stessa documentazione prevista per il rilascio di un duplicato per deterioramento). Tale esigenza nasce dal fatto che sulla C.Q.C. deve essere indicato il numero della patente di guida.

Nelle ipotesi di duplicato o di estensione della patente di guida, dunque, la nuova patente sarà rilasciata al titolare solo al momento in cui sarà predisposta anche la nuova C.Q.C.. A tal uopo, al fine di non penalizzare i conducenti professionali che, per svolgere la loro attività lavorativa, hanno necessità di avere la C.Q.C., gli Uffici Motorizzazione civile daranno priorità alla predisposizione delle C.Q.C. in parola.

La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere presentata ad un Ufficio di Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della *legge 1 dicembre 1986, n. 870*;

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del *D.M. 20 agosto 1992* del Ministro delle finanze (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla C.Q.C.);

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o distruzione dovrà essere presentata ad un Ufficio di Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della *legge 1 dicembre 1986, n. 870*;

- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di Polizia.

L'Ufficio cui sia richiesto, da conducente che ha acquisito la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, il duplicato di una C.Q.C. rilasciata da altro Stato comunitario o appartenente al SEE, dovrà verificare, ai sensi dell'*art. 6, comma 2, del Decr. 7 febbraio 2007* sul rilascio della C.Q.C., previo accertamento presso le competenti autorità dello Stato di rilascio, che la C.Q.C. da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino disposizioni sanzionatorie.

Nel caso in cui un conducente debba procedere al duplicato della C.Q.C., mentre è in corso la procedura di duplicato della patente di guida, il rilascio della C.Q.C. sarà subordinato al previo rilascio della patente.

La richiesta di duplicato della C.Q.C., in caso di richiesta di duplicato della patente di guida dovrà essere presentata ad un Ufficio di Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della *legge 1 dicembre 1986, n. 870*;

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del *D.M. 20 agosto 1992* del Ministro delle finanze (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla C.Q.C.);

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

4. Conversione della carta di qualificazione del conducente.

È possibile convertire la C.Q.C., in corso di validità, rilasciata in altri Stati comunitari.

La richiesta di conversione dovrà essere presentata ad un Ufficio della Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della *legge 1 dicembre 1986, n. 870*;

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del *D.M. 20 agosto 1992* del Ministro delle finanze (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla C.Q.C.);

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

La C.Q.C. convertita non deve essere restituita allo Stato rilasciante.

5. Termini di applicazione.

L'*art. 8 del decreto 7 febbraio 2007* del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri (relativo al rilascio della C.Q.C.) stabilisce che:

- per quel che concerne il trasporto persone, l'obbligo di condurre veicoli con la C.Q.C. decorre dal 10 settembre 2008;

- per quel che concerne il trasporto di cose, l'obbligo di condurre veicoli con la C.Q.C. decorre dal 10 settembre 2009.

I conducenti che hanno conseguito la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dal 5 aprile 2007, non potranno ottenere, per documentazione, la C.Q.C., ma dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.

Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD a partire dal 5 aprile 2007, potranno, pur senza aver conseguito la C.Q.C., condurre veicoli adibiti al trasporto di persone, fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.

Il Direttore generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini

Allegato

INTESTAZIONE IMPRESA

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto
nato a _____ il _____,
residente in _____,
Via _____ in qualità
di _____ dell'impresa _____,
con sede in Italia, nel Comune di _____,
Via _____ iscritta alla C.C.I.A.A.
di _____ n. _____
attività _____
codice fiscale o partita IVA _____

Consapevole della responsabilità connessa e delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che il Sig. _____
nato a _____ il _____,
residente in _____,
Via _____ nazionalità _____
- è titolare di patente di guida della categoria _____ (ovvero corrispondente alla
categoria _____), rilasciata da _____,
il _____ ;
- è dipendente di questa impresa dal _____.

Luogo e data

TIMBRO

Firma

Decreto Ministero dei Trasporti 7 febbraio 2007
Rilascio della carta di qualificazione del conducente

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri

Vista la *direttiva 2003/59/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il capo II del *decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, sull'attuazione della *direttiva 2003/59/CE*;

Visto l'*art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalità per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;

Considerata l'esigenza di stabilire un calendario per il rilascio, senza esame, della carta di qualificazione del conducente ai soggetti di cui all'*art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, al fine di evitare concentrazioni di richieste in un ristretto periodo di tempo;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per esame;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ad ogni suo rinnovo di validità;

Decreta:

1. Autorità competente al rilascio della carta di qualificazione del conducente.

1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata dagli uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.

2. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione.

1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'*art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, a conducenti residenti:

a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;

c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E;

d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E.

2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, è presentata all'ufficio motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:

a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La validità delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilita al trasporto di cose.

3. Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente.

1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:

1) cognome del titolare;

2) nome del titolare;

3) data e luogo di nascita del titolare;

4) a) data di rilascio;

b) data di scadenza;

c) denominazione dell'autorità che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente;

5) a) numero della patente di guida posseduta;

b) numero della carta di qualificazione del conducente;

6) fotografia del titolare;

7) firma del titolare;

9) categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

10) la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o delle sottocategorie ⁽³⁾.

2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del comma precedente deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose.

(3) La numerazione dei dati di cui al presente comma è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al numero 8).

4. Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione.

1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente senza obbligo di esami, ai sensi dell'art. 1, ovvero per rinnovo di validità o per duplicato per deterioramento, devono essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della *legge 1° dicembre 1986, n. 870*, nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).

2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente con obbligo di esame, devono essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della *legge 1° dicembre 1986, n. 870*), nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).

3. Alla richiesta di rilascio di duplicato della carta di qualificazione del conducente a seguito di smarrimento, furto o distruzione deve essere allegata l'attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della *legge 1° dicembre 1986, n. 870*.

5. Obbligo di duplicazione della carta di qualificazione per conducenti.

1. Il conducente ha l'obbligo di richiedere anche il duplicato della carta di qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel caso presenti istanza di rilascio di duplicato di patente di guida.

6. Conversione e duplicato della carta di qualificazione per conducenti rilasciata da altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere convertita in equipollente documento italiano ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.

2. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere duplicata, per smarrimento o furto, in equipollente documento italiano, ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento, presso le competenti autorità dello Stato di rilascio, che la carta di qualificazione del conducente da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.

7. Rinnovo di validità della carta di qualificazione per conducenti.

1. La validità della carta di qualificazione del conducente è rinnovata dall'ufficio motorizzazione civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede l'autoscuola o l'ente che ha svolto il corso di cui all'[art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286](#). Al momento del rinnovo di validità, detto ufficio rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del conducente, ritirando quella scaduta.

2. Al termine del corso di formazione periodica, l'autoscuola o l'ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 8 e comunicano, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine del corso al competente ufficio motorizzazione civile, l'elenco di coloro che hanno frequentato il corso. L'ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione di una carta di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio della nuova carta di qualificazione del conducente è subordinato al ritiro della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa, nonchè alla presentazione di una domanda cui sono allegati le attestazioni di versamento di cui al punto 2 della tabella 3 della [legge 1° dicembre 1986, n. 870](#), nonchè le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).

3. La validità della nuova carta decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso prima della scadenza della carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato successivamente alla scadenza della carta di qualificazione del conducente, la validità della nuova carta decorre dalla data di rilascio dell'attestato di fine corso.

4. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del suo titolare.

8. Rilascio dei certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD.

1. L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2008. Da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.

2. L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2009. Da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC.

3. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi dell'art. 2.